PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3194 di martedì 05 novembre 2013

Modifiche al decreto 81: nuove variazioni nelle verifiche periodiche

Nella conversione con modifiche del decreto legge 101/2013, introdotta una variazione al Decreto 81 in merito alla prima verifica delle attrezzature di lavoro. Ora i quarantacinque giorni decorrono dalla "richiesta" e non più dalla "messa in servizio".

Roma, 5 Nov ? È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **legge del 30 ottobre 2013, n. 125** per la **conversione in legge, con modificazioni, del** decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
E tra le novità portate dalla conversione in legge c'è un'importante modifica al D.Lgs. 81/2008 relativa alle verifiche periodiche, che viene incontro a quanto richiesto da più parti dopo le modifiche operate al Decreto 81 dal cosiddetto "Decreto del fare".

Per fare una breve cronistoria e spiegazione di quanto avvenuto, ricordiamo innanzitutto che già il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 aveva modificato la normativa riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 11, art. 71, D.Lgs. 81/2008).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30016] ?#>

Questo era il comma modificato dal Decreto del fare:

> 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che **vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura**. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

In relazione all'utilizzo del termine "**messa in servizio**" alcune parti sociali avevano tuttavia criticato la scelta del legislatore.

Ad esempio una nota della Confindustria di Benevento, pubblicata dal nostro giornale, aveva criticato la scelta della decorrenza dalla "**messa in servizio**" delle attrezzature, "e non già dal **momento della richiesta** da parte del datore di lavoro (a differenza di quanto previsto precedentemente dall'art. 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 e dal DL 69/2013)".
L'utilizzo del termine "dalla messa in servizio" avrebbe introdotto, sempre secondo la nota, "un aggravio per le aziende perché impone impropriamente una verifica subito dopo la messa in servizio (quindi per una attrezzatura del tutto nuova) e non alla scadenza della periodicità prevista dall'allegato VII (come, invece, indicato dal DM 11/4/2011). Si tratta, in effetti, di un intervento contrario allo spirito della norma secondo cui le verifiche periodiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di 'conservazione e di efficienza' delle attrezzature".

Ministero del lavoro ed Inail erano stati dunque sollecitati ad una riflessione sulla correttezza della norma e sugli effetti organizzativi ed economici sulle imprese. Riflessione che ha portato in breve tempo alle modifiche inserite nella **legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013**.

Riportiamo per chiarezza il contenuto del **comma 9-quinquies, art. 7 della legge di conversione**:

> Art. 7 - Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica.
> (...)
> 9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta».
> (...)

E per concludere riportiamo dunque il **testo definitivo del comma 11, art. 71 del D.Lgs. 81/2008**:

> 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che **vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta**. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

RTM

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

www.puntosicuro.it